



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

ORDINANZA

N° 154 DEL 12-08-2026

Oggetto: MISURE DI SICUREZZA URBANA - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE, IN CONCOMITANZA CON GLI EVENTI "CISTERNA ESTATE 2026".

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito della manifestazione denominata "CISTERNA ESTATE 2026", in programma sino al 23 agosto 2026, sono previsti una serie di eventi di vario genere, dalla musica, alla danza, all'intrattenimento in generale che prevedono un consistente afflusso di pubblico;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 135 del 01.07.2026 ed i seguenti atti relativi all'organizzazione degli eventi inclusi nel calendario della manifestazione;

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute, come diritto fondamentale dell'individuo;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, che ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro, lattine e/o bottiglie di plastica all'interno dell'area interessata allo spettacolo e nelle vicinanze dell'evento stesso;

CONSIDERATO che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico riferito alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbana e di prevenzione della microcriminalità, con particolare attenzione ad eventi di tipo rissoso e turbativo;

RITENUTO che le misure adottate con la presente ordinanza possano contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone presenti agli eventi ed a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine o al consumo non responsabile di bevande alcoliche;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza urbana e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa che vengono qui integralmente richiamati:

- Dalle ore 18.00 alle ore 03.00 del giorno seguente dei giorni dal 13 al 18 agosto 2026 e dalle ore 16.00 del 22 agosto 2026 alle 03.00 del 23 agosto 2026, nelle seguenti strade e piazze: Corso della Repubblica (nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Dante Alighieri all'intersezione con Via Martiri delle Fosse Ardeatine), Via Martiri delle Fosse Ardeatine, Via Eccidio di Marzabotto, Via Manzoni, Via Zanella, Via Coppetelli, Via Rossini, P.zza Cinque Giornate, Largo Silvio Pellico, Via Fratelli Bandiera, Via Gioberti, L.go Martiri di Belfiore, Via Quasimodo, Via Carducci, L.go San Pasquale, Piazza Caetani, Via Ugo Bassi, Via Cavour, Via Pozzo di Nerone, L.go Salvatori, P.zza SS. Pietro e Paolo, Viale America, Via Porta Agrippina, Piazza 19 Marzo, Piazza Saffi, Piazza Amedeo di Savoia, Via Cairoli, Via Bixio, Via Rosolino Pilo, Via Lamarmora, Via Tito Speri, L.go Risorgimento, Via Trieste, Via Ganelli, L.go Giupponi, Via Giuseppe Garibaldi, Via Primo Maggio, Via Po, P.zza Michelangelo;
 - Dalle ore 19.00 del 23 agosto 2026 alle ore 01.00 del 24 agosto 2026 in Via delle Provincie, Via Lombardia e nell'area del mercato settimanale in occasione dello svolgimento della manifestazione "Notte dei fuochi";
1. è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio;
 2. è consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere, compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi;
 3. è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in deroga al punto 1, compresi gli alcoolici, ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti;
 4. gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione;
 5. gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno esporre nell'esercizio l'avviso delle sopraelencate disposizioni;
 6. è fatto, altresì, divieto a chiunque di procedere al consumo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o lattine, nonché abbandonare in luogo pubblico e/o di uso pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande e/o di alimenti o altri oggetti che possano comunque creare pericolo ai cittadini.

AVVERTE

1. che l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. che all'atto della contestazione dell'inosservanza della presente ordinanza, il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente il comportamento illecito nonché, a rimuovere

immediatamente gli eventuali contenitori, rifiuti e oggetti abbandonati. L'inottemperanza all'ordine, in tal senso legalmente rivolto dal personale di polizia, comporterà il deferimento del trasgressore all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 Codice Penale.

AVVISA

che le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 prevista dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'importo del pagamento in misura ridotta può essere innalzato dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 16 della Legge 689/81, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della Legge 689/81.

Alla Polizia Locale ed agli Agenti della forza pubblica di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza con l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa a:
 - Prefettura di Latina;
 - Questura di Latina;
 - Comando di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri;
 - Commissario di P.S.;
 - Tenenza della Guardia di Finanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Cisterna di Latina, 12-08-2026

**IL SINDACO
VALENTINO MANTINI**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e lo stesso è conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.